

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 6 MARZO 1952

(126^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello
Stato » (N. 2139) (Approvato dalla Camera dei
deputati):

| | |
|-------------------------------------|------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1400 |
| BORROMEO, <i>relatore</i> | 1399, 1400 |
| VOCCOLI | 1399 |
| VACCARO | 1400 |

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Franza, Genco, Martini, Meacci, Panetti, Priolo, Pucci, Ricci Mosè, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato » (N. 2139) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Non ho osservazioni particolari da fare, in quanto si tratta di un disegno di legge che aggiorna, contenendo la rivalutazione in limiti molto modesti, le tariffe di ancoraggio.

L'unico rilievo, di carattere però generale e non specifico, è che gli articoli del disegno di legge, come è già accaduto purtroppo molte altre volte, non fanno che richiamare, con numeri e date, disposizioni precedenti, che risalgono perfino ad oltre cinquant'anni. Come si è già più volte rilevato, ciò rende quasi impossibile al semplice cittadino conoscere con esattezza le disposizioni cui deve attenersi.

Non resta in proposito che ripetere una lamentela già più volte avanzata: ma, poichè non è certo questa la sede per impiantare una discussione su questo argomento, non ho che da proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

VOCCOLI. Anche a nome dei miei compagni di Gruppo, dichiaro di essere contrario al disegno di legge in discussione, perchè l'aumento di tutte le tasse vigenti nei porti arrecherà un forte aggravio non solo al commercio, ma anche, conseguentemente, al consumatore.

Inoltre, poichè le tasse non sono uguali in tutti i porti, esse portano ad una dannosa concorrenza tra porto e porto. Difatti Livorno lamenta la concorrenza di La Spezia e di Marina di Carrara e Napoli addirittura sostiene che il suo porto dovrebbe essere avvantaggiato con dei tributi da parte dello Stato per poter rendere economicamente molto vantaggioso il traffico delle merci.

Per questi motivi, ripeto che voteremo contro il passaggio alla discussione degli articoli di questo disegno di legge.

VACCARO. Vorrei una spiegazione sulle ragioni per cui le tariffe di ancoraggio non sono identiche in tutti i porti.

PRESIDENTE. Le tariffe di ancoraggio sono fissate in base alle spese e alle attrezzature di ciascun porto. La sosta del piroscafo è vincolata alle attrezzature del porto e, poichè queste attrezzature costano diversamente a seconda delle situazioni locali, le tariffe debbono necessariamente variare. La differenzialità delle tariffe non è un fatto solo italiano, ma di tutti i porti del mondo, in ragione dei servizi che si rendono alle navi.

Io non so se questa valutazione delle tariffe è fatta nella maniera esatta, corrispondentemente alle attrezzature dei porti e quindi al vantaggio che ne deriva per la sosta dei piroscafi, ma credo però che sulla base di una lunga esperienza si sia stabilita una differenziazione giusta.

D'altra parte c'è un'altra politica di tariffe, quella delle tariffe ferroviarie di favore ai porti, che si fa sentire in modo molto più notevole. Quindi il problema economico è complesso ed ho ragione di ritenere che nel caso particolare l'incidenza sul costo delle merci sia di assai modesta portata.

BORROMEO, *relatore*. Ho già detto che si tratta di un modesto provvedimento di aggiornamento, contenuto entro limiti molto bassi. Basta considerare che le tariffe sono aumentate, rispetto al 1923, solo di venti volte, mentre l'indice generale di svalutazione è, come tutti sanno, ben più alto.

Per quanto riguarda la differenziazione delle tariffe non c'è nulla di mutato. Del resto, a mio parere, non è questa la sede per una discussione di carattere generale su tale problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a centesimi 10 dall'articolo 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'articolo 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio, stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche è elevato a lire 800.

(È approvato).

Art. 2.

La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'articolo 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'articolo 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'articolo 4, lettera h) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, dal regio decreto-legge 24 no-

vembre 1938, n. 1976, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente:

1) *Merici sbarcate:*

A) Per quelli fra i porti sopraindicati, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;

lire 25 quando si tratti di carbone e olii minerali alla rinfusa;

lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; olii minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;

lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.

B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.

2) *Merici imbarcate:*

A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;

lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; olii minerali in fusti; pa-

raffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo; the e trementina;

lire 15 per tutte le altre merci.

B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.

3) *Merici in transito:*

Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:

lire 15 quando si tratti di carbone, e olii minerali alla rinfusa;

lire 30 per tutte le altre merci.

4) Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.

(È approvato).

Art. 3.

Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente articolo 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate.

Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.

(È approvato).

Art. 4.

Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'articolo 1 del regio de-

creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'articolo 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, e dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, sono fissate come segue:

a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;

b) lire 60 a tonnellata per le altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730.

(È approvato).

Art. 5.

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'articolo 2, lettera a) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e, per il porto di Napoli, con l'articolo 4, lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, resta fissata nella misura di lire 20.

(È approvato).

Art. 6.

Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale è prevista dall'articolo 1 della presente legge, sarà imposta in proporzioni del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza della sopratassa già corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.